



**Imposizione delle famiglie / dei coniugi:
cumulo dei redditi / fattori fiscali del figlio**

LIG 10; 63

LIFD 9

1. PRINCIPIO DELL'IMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA

1.1 Reddito e sostanza dei coniugi

Di regola i coniugi hanno un domicilio fiscale comune. Essi possono tuttavia eleggere un domicilio separato e dunque anche un domicilio fiscale principale ciascuno.

Il reddito e la sostanza dei coniugi viventi di fatto e di diritto in costanza di matrimonio vengono **cumulati** senza tener conto del regime dei beni (cumulo dei redditi: LIG 10 I e LIFD 9 I). Per quanto riguarda la responsabilità dei coniugi per i debiti fiscali, si rimanda alla prassi separata relativa all'art. 13 LIG (013-01-01).

I due **coniugi** vengono **tassati autonomamente** (ovvero senza cumulo dei redditi e alla tariffa per persone sole) se **vivono separati legalmente o di fatto** (argumentum e contrario dall'art. 10 cpv. 1 LIG e dall'art. 9 cpv. 1 LIFD).

Se i coniugi vivano separati di fatto, si giudica nel singolo caso sulla base di tutte le circostanze. Affinché una separazione possa essere considerata effettiva devono essere soddisfatti cumulativamente i seguenti presupposti¹:

- Entrambi i coniugi hanno un domicilio proprio o dispongono di abitazioni separate.
- I coniugi hanno sospeso l'unione coniugale; se quest'ultima continua a esistere, anche se solo con una vita comune sporadica (i cosiddetti "matrimoni del finesettimana"), il matrimonio non viene considerato separato di fatto.
- Non sussiste alcuna comunione di mezzi per l'abitazione e il sostentamento; un'eventuale assistenza a uno dei coniugi da parte dell'altro viene prestata soltanto entro importi quantificati.

Si deve dunque sempre desumere una separazione di fatto quando il matrimonio non viene più vissuto e oltre a ciò non esiste alcuna comunione di mezzi per l'abitazione e il sostentamento² (). Si presuppone in ogni caso che manchi un'abitazione coniugale comune (cfr. art. 162 CC) e che la comunione domestica (cfr. art. 175 CC) sia stata sospesa. È per contro ipotizzabile che i domicili dei coniugi separati si trovino nella stessa località. Altri indizi sono ad esempio la mancanza di un "contegnimento adeguato allo

¹ DTF 29.2.2016, 2C_502/2015, consid. 3.1; DTF 5.2.2008, 2C_523/2007, pubbl. in: Steuerrevue 2008, pag. 364.

² DTF 23.8.2016, 2C_837/2015, consid. 4.4; DTF 7.1.2004, 2P.2/2003, pubbl. in: Steuerentscheid 2004 A 24.24.3 n. 2; DTF 12.7.2001, 2A.433/2000, pubbl. in: Steuerentscheid 2002 B 13.1 n. 13

stato civile" dei coniugi in pubblico, nonché la durata della separazione effettiva fatta valere, che di regola è di almeno un anno. Solo in questi casi ogni coniuge viene tassato individualmente (senza cumulo dei redditi) secondo la tariffa per persone sole. L'**onere della prova** per i presupposti menzionati in precedenza **spetta ai coniugi** che vogliono venire tassati separatamente.

Finché i coniugi hanno un domicilio comune, non si può ipotizzare una separazione di fatto in ogni caso. L'approccio civilistico, secondo il quale la separazione (art. 114 CC) può essere ipotizzata anche nella stessa abitazione in determinate circostanze ("living together apart"), non si applica al diritto delle imposte sul reddito. La separazione richiede sempre un elemento soggettivo (intenzione di vivere separati) e un elemento oggettivo (percepibilità esterna)³.

Fintantoché i **coniugi** (come ad esempio nel caso di un "matrimonio del finesettimana") dispongono unicamente di **domicili** o abitazioni **separati**, ma **mantengono l'unione coniugale**, non si è di fronte a una separazione ai sensi dell'art. 10 LIG e dell'art. 9 LIFD⁴. I coniugi vanno tassati anche in futuro al tasso totale (cumulo dei redditi) e alla tariffa per coniugati. Tuttavia si deve procedere a una ripartizione fiscale tra i due domicili fiscali principali. Per questa ripartizione fiscale la comunione di mezzi per l'abitazione e il sostentamento ha un ruolo decisivo⁵:

- Se **non esiste alcuna comunione di mezzi** e ogni coniuge fa fronte al sostentamento con il proprio reddito e la propria sostanza, ogni coniuge va tassato al domicilio per il suo reddito (reddito da attività lucrativa dipendente e reddito da sostanza mobile) e la sua sostanza mobile al tasso totale e alla tariffa per coniugati.
- Se esiste **comunione di mezzi** per l'abitazione e il sostentamento, i fattori complessivi (reddito e sostanza) vanno suddivisi a metà tra i due domicili fiscali e tassati al tasso totale e alla tariffa per coniugati.

Per quanto riguarda i premi dell'assicurazione sulla vita e contro le malattie, LIG 36 lett. h e LIFD 212 I prevedono deduzioni diverse per i coniugi che vivono in comunione domestica e per gli altri contribuenti. Concedere a ogni coniuge la deduzione massima sarebbe come violare le disposizioni legislative menzionate. La deduzione per coniugi va dunque suddivisa proporzionalmente (in rapporto al reddito netto) su entrambi i coniugi⁶.

Per contro, se viene superata l'aliquota percentuale, le spese per malattia e infortunio (LIG 36 lett. g e LIFD 33 I lett. h) possono essere dedotte dal coniuge a cui sono risultate; sarebbe inammissibile ripartire queste spese (proporzionalmente) su entrambi i coniugi⁷. Lo stesso vale anche in relazione a spese per disabilità (LIG 36 lett. h^{bis} e LIFD 33 I h^{bis})⁸. Per quanto riguarda le prestazioni volontarie (LIG 36 lett. i e LIFD 33a) vale la regola

³ DTF 16.9.2019, 2C_707/2028, consid. 2.2; Althaus/Huber/Steck, in: Geiser/Fountoulakis (edit.), Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 ZGB, 6^a ed., Basilea 2018, Art. 114 N 7.

⁴ DTF 14.3.2012, 2C_753/2011, consid. 6.1.2; DTF 5.2.2008, 2C_523/2007, in: StR 2008, S. 364.

⁵ TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.3 e 2.4, in: StR 2012, pag. 823 segg.; C. Suter, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh (edit.), Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, 2^a ed., Basilea 2021, § 27 N 12 f.

⁶ TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.4.1, in: StR 2012, pag. 823 segg.⁷ TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.4.2 e 3.1, in: StR 2012, pag. 823 segg.

⁷ TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.4.2 e 3.1, in: StR 2012, pag. 823 segg.

⁸ TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.4.3 e 3.2, in: StR 2012, pag. 823 segg.

secondo cui ogni coniuge può dedurre le proprie prestazioni il cui importo è calcolato in rapporto al rispettivo reddito netto⁹.

- La tassazione nei domicili fiscali speciali (luogo di situazione della cosa, luogo commerciale in caso di attività lucrativa indipendente) non è interessata dalla regolamentazione menzionata.

Tra i Cantoni è diventata consuetudine che a riscuotere l'imposta federale diretta e a ricevere la quota cantonale dell'imposta federale diretta sia il Cantone nel quale risiede il marito. L'altro Cantone deve chiedere la sua quota di ripartizione al Cantone che ha proceduto all'imposizione.

Una differenza risulta nei **rapporti internazionali**: il diritto internazionale relativo alla doppia imposizione non prevede che i redditi di un coniuge vengano attribuiti in parte al coniuge domiciliato in un altro Stato, piuttosto le norme di attribuzione delle Convenzioni di doppia imposizione escludono di regola espressamente una tale tassazione. Il diritto internazionale si oppone dunque all'applicazione della soluzione creata per il diritto intercantonale della suddivisione fiscale tra domicili fiscali principali dei coniugi separati ma tassati congiuntamente. Per questa ragione, nei rapporti internazionali, **indipendentemente dalla comunione di mezzi**, ogni coniuge deve sempre essere tassato al suo domicilio per il suo reddito (reddito da attività lucrativa dipendente e reddito da sostanza mobile) e la sua sostanza mobile¹⁰ (al tasso totale e alla tariffa per coniugati) []. Se i fattori del coniuge domiciliato all'estero non vengono resi noti, la tassazione avviene all'aliquota massima¹¹.

1.2 Reddito e sostanza dei figli

Il reddito e la sostanza dei figli, ad eccezione del reddito proveniente da attività lucrativa e sostitutivo nonché degli utili da sostanza immobiliare, vengono aggiunti al **titolare dell'autorità parentale** o della custodia fino al termine del periodo fiscale che precede l'entrata nella maggiore età (LIG 10 V e LIFD 9 II).

L'**autorità parentale** è disciplinata negli art. 296 segg. CC. Il figlio è soggetto, finché minorenne, all'autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 1 CC). È maggiorenne chi ha compiuto gli anni diciotto (art. 14 CC).

Durante il matrimonio, i figli minorenni sono soggetti all'autorità parentale del padre e della madre (CC 296 II). In caso di scioglimento della comunione domestica, a uno dei due genitori viene affidato l'autorità parentale esclusivo se ciò è necessario per salvaguardare l'interesse del minore (CC 298 I). L'autorità parentale congiunta dei genitori non è quindi influenzata da un divorzio/separazione, ma rimane in linea di principio inalterata. L'assegnazione dell'autorità parentale esclusiva rappresenta quindi un'eccezione. Se i genitori non sono sposati tra loro e il padre riconosce il figlio o se la

⁹ TF 23.7.2012, 2C_891/2011, consid. 2.4.4, in: StR 2012, pag. 823 segg.

¹⁰ DTF 141 II 318, consid. 2.2.3; cfr. DTF 11.5.2001, 2A.421/2000, pubbl. in: Steuerentscheid 2001 B 11.3 n. 12; VRK I/1 SG 8.3.2006, pubbl. in: Steuerentscheid 2006 A 32 n. 7

¹¹ TF 5.2.2008, 2C_523/2007, consid. 2.6.

relazione con il figlio è stabilita da una sentenza e l'autorità parentale congiunta non è già stata disposta al momento della sentenza, l'autorità parentale congiunta viene stabilita sulla base di una dichiarazione congiunta dei genitori (CC 298a I). Fino a quando la dichiarazione non è stata fatta, solo la madre ha diritto all'autorità parentale (CC 298a V).

I **genitori affilianti** cui è affidata la cura di un figlio rappresentano i genitori naturali nell'esercizio dell'autorità parentale, riservate misure diverse (art. 300 cpv. 1 CC). Ai genitori affilianti viene concessa contrattualmente solo la custodia (di fatto), l'autorità parentale in senso giuridico rimane ai genitori naturali. Il reddito e la sostanza dei figli affiliati non vengono dunque aggiunti ai genitori affilianti, bensì ai genitori naturali se i figli affiliati non sono sotto tutela (in seguito al decesso dei genitori o alla privazione dell'autorità parentale); in quest'ultimo caso i figli affiliati vanno tassati autonomamente. Lo stesso vale più che mai nel caso in cui i bambini non vivano presso genitori affilianti, bensì ad esempio in un istituto. Quale rappresentante legale, il tutore deve assumersi gli obblighi e i diritti procedurali legati alla posizione di soggetto fiscale del minore non soggetto all'autorità parentale.

Se entrambi i genitori hanno diritto all'**autorità parentale congiunta** nel caso di genitori tassati separatamente, il reddito e il patrimonio dei figli sono attribuiti al genitore che soddisfa i requisiti per la **tariffa per coniugi** ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LIG (art. 10 cpv. 6 LIG in combinato disposto con l'art. 1 DELIG), ossia al genitore che è **principalmente** responsabile del **mantenimento** dei figli. Questo genitore può anche richiedere l'importo esente dall'imposta sul patrimonio ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LIG e far valere una richiesta di rimborso dell'imposta preventiva prelevata sui redditi del patrimonio del figlio.

2. DATA DI RIFERIMENTO

La **data di riferimento** determinante per il cumulo dei redditi e l'aggiunta dei fattori dei figli è il **termine del periodo fiscale** (LIG 10 V LIG; vale anche per la Confederazione).